

(N. 340)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 31 MARZO 1949

Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di Appello di Trento promossi al grado superiore.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 772, stabilisce il sistema della bilinguità in Alto Adige.

Per applicare tale disposizione è necessario che i magistrati assegnati ad uffici giudiziari di quel territorio abbiano perfetta conoscenza della lingua tedesca. Al riguardo l'Amministrazione ha già trovato qualche difficoltà per lo scarso numero di magistrati in possesso del requisito richiesto, e che accettino la destinazione agli uffici giudiziari della regione trentina. Ma, com'è ovvio, la situazione si aggrava maggiormente per la promozione al grado superiore di giudici, di sostituti procuratori e di pretori che già si trovano nelle sedi dove vige il sistema bilingue, poichè occorre sostituire i magistrati stessi con altri del pari esperti nella lingua tedesca.

Ora, al fine di una sistemazione della questione in avvenire, si è compresa la lingua

anzidetta fra quelle facoltative nell'esame per l'ingresso nella carriera giudiziaria con beneficio nella votazione per coloro che superano la prova. Ma, occorrendo intanto ovviare allo inconveniente di cui si è fatto cenno, si è predisposto l'unito disegno di legge — che ha avuto l'adesione del tesoro — nel quale si dà facoltà al Ministro di grazia e giustizia di proporre che siano trattenuti — per due anni dall'entrata in vigore della legge — nelle sedi già occupate e nelle precedenti funzioni i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori, promossi a consiglieri di Corte di appello, sostituti procuratori generali di appello e primi pretori. Il provvedimento non apporta alcun onere all'Erario, in quanto è stabilito che i posti dei magistrati trattenuti nelle funzioni di giudice, di sostituto e di pretore devono restare vacanti nei ruoli del grado immediatamente superiore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono essere trattenuti — per due anni dall'entrata in vigore della presente legge — nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.